

ANNO 2022



PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NEI TERRENI AGRICOLI UBICATI IN TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA, NELLE ZONE DI RISPETTO VENATORIO E NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, (art. 12 L.R. n° 3/94 e succ. modificazioni o integrazioni)

Tipologie di intervento, soggetti beneficiari, modalità di presentazione delle domande, procedure di attuazione

PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle misure previste nel presente bando i proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio dell'A.T.C. 2 VALTIBERINA e gli agricoltori singoli o associati.

Non sono ammessi a contributo gli interventi da realizzare in appezzamenti a distanza inferiore a m. 100 da agglomerati abitativi e/o luoghi di lavoro e/o da strade pubbliche salvo che si tratti di appezzamenti ricompresi in Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio. Non sono altresì ammessi gli interventi quando il richiedente abbia, nel biennio antecedente, richiesto il rimborso dei danni alle colture in appezzamenti distanti meno di 300 m. da quelli oggetto di contributo.

Presentazione delle domande

Le richieste di finanziamento per gli interventi autunnali descritti nel presente bando devono essere inoltrate al Presidente del Comitato di Gestione dell' A.T.C. 2 VALTIBERINA solo ed esclusivamente nei modelli di cui all' allegato "A", redatti in carta semplice e quando inviati per posta, dovranno essere firmate ed accompagnate da fotocopia della carta di identità del richiedente o altro documento identificativo valido, mentre qualora vengano consegnate personalmente la firma dovrà essere apposta alla presenza di un addetto dell'A.T.C.

Le domande per l'attuazione degli interventi primaverili dovranno pervenire entro il 31 marzo 2022

Le domande, per l'attuazione degli interventi autunnali, dovranno pervenire entro il: 31 luglio 2022

LE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO RELATIVE AGLI INTERVENTI DOVRANNO PRIVILEGIARE I TERRITORI A GESTIONE PROGRAMMATA PRINCIPALMENTE POSTI, AL DI SOPRA DEI 500 Mt SLM, LONTANO DALLE AREE OGGETTO DI COLTURE A REDDITO, in subordine le ZRV e ZRC e di seguito il restante territorio a caccia programmata

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, pena il non accoglimento della stessa:

Cognome, nome, luogo e data di nascita;

Residenza e recapito telefonico;

Codice fiscale o partita I.V.A.;

Titolo di possesso dei terreni;

Comune, foglio catastale e n° di particella del N.C.T. in cui si intende realizzare l'intervento;

Ubicazione metri SLM della particella;

Mail o Pec obbligatoria.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- mappa catastale in scala 1:10000 o 1:2000 (anche fotocopia);
- visura catastale aggiornata;
- atto notorio attestante la condizione di proprietario o conduttore del fondo e consenso, qualora necessario, dell'eventuale co-intestatario ad eseguire le opere;
- eventuale certificato o autocertificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo;
- descrizione sintetica dell'intervento.

Il richiedente dovrà rispettare, per ciascun tipo di intervento, le direttive contenute nel presente bando; in caso contrario, il contributo potrà essere ridotto o anche sospeso definitivamente.

In caso di incompleta documentazione e/o errata domanda, non verrà dato corso alla pratica.

Le particelle oggetto dell'intervento di semina dovranno essere accatastate quale **Seminativo o Seminativo Arborato**, pena la non validità della domanda.

Qualora dovesse verificarsi un consistente danneggiamento della semina, a causa della fauna selvatica o di agenti atmosferici avversi, dovrà essere data immediata comunicazione all'A.T.C.

Al momento del collaudo la coltura danneggiata, o quanto ne resta della stessa, dovrà risultare ancora in campo.

La mancata adozione di adeguate pratiche agronomiche o l'utilizzo di semente non idonea daranno luogo ad una riduzione del contributo o alla revoca dello stesso.

Il Comitato di gestione dell'A.T.C. 2 VALTIBERINA, qualora i contributi richiesti siano complessivamente inferiori alle disponibilità finanziarie potrà autorizzare, su indicazione motivata del tecnico istruttore della domanda, la realizzazione di interventi in deroga alle direttive tecniche previste dal presente bando per ciascuna misura di intervento.

Il richiedente deve impegnarsi altresì a non richiedere il rimborso dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture o alle opere realizzate con contributi finalizzati al miglioramento ambientale ed a quelle circostanti per una distanza minima di 500 m. di cui risulti proprietario e/o conduttore.

Il contributo massimo erogabile per richiedente, sommando i contributi previsti per interventi diversi, è pari a 1.500,00 € annui.

La disponibilità finanziaria per l'anno 2022 riservata ai miglioramenti ambientali, è il valore determinato nel bilancio di previsione dell'A.T.C.

Il Comitato di gestione dell'A.T.C., qualora le richieste pervenute superino l'ammontare delle disponibilità, stilerà una graduatoria, attingendovi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziare, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Interventi realizzati all'interno delle Zone destinate alla Protezione e riproduzione della fauna (Z.R.V.-Z.R.C.); punti 1
- 2) Interventi in aree vocate ai galliformi e lagomorfi: punti 1
- 3) Interventi situati all'interno o al margine di aree boscate: punti 3
- 4) Interventi conformi al progetto finanziato: punti 5
- 5) Domanda corredata da certificazione o autocertificazione attestante la qualità di Coltivatore Diretto e/o I.A.P: punti 1
- 6) Richiesta con collocazione sopra i 500 mt SLM: punti 3

Il Comitato potrà disporre un sopralluogo tecnico per verificare la rispondenza del progetto alle direttive e alle indicazioni del bando. Tale sopralluogo dovrà essere in ogni caso eseguito per richieste superiori a 1.200,00 €.

Il richiedente non potrà iniziare i lavori in assenza della comunicazione di ammissione al finanziamento da parte del Presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. 2 VALTIBERINA.

Il Presidente del Comitato di Gestione specificherà, nella comunicazione di ammissione al finanziamento: a) l'importo ammesso, b) il termine entro il quale gli interventi dovranno essere eseguiti, c) le sementi da utilizzare e la relativa concimazione, d) il periodo di permanenza in campo. Al termine dei lavori il richiedente dovrà presentare richiesta di collaudo al Presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. 2 VALTIBERINA indicando la misura e la superficie effettivamente interessata dall'intervento.

Il collaudo delle opere avverrà in tempo utile a valutare la positiva riuscita dell'intervento in funzione delle caratteristiche dello stesso, sulla base di quanto indicato nel bando. I Tecnici incaricati dal Comitato provvederanno a redigere un verbale di collaudo contenente la descrizione sintetica degli interventi effettuati, il grado di riuscita ed il computo metrico estimativo. Tale verbale sarà trasmesso al Presidente del Comitato di Gestione A.T.C. 2 VALTIBERINA entro 7 giorni.

Per ogni verbale di collaudo l'A.T.C. può effettuare una detrazione dall'importo da liquidare, a titolo di contributo per i costi tecnici, nelle seguenti misure:

€ 50,00+ I.V.A. per ogni verifica dei miglioramenti ambientali;

Tale detrazione sarà comunque deliberata dal Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione accoglie o respinge le richieste di finanziamento a proprio insindacabile giudizio.

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI AI SENSI DELLA L.R. N° 3/94

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'HABITAT

COLTURE A PERDERE

In questa categoria di intervento sono comprese sia la semina di appezzamenti appositamente realizzate per la fauna selvatica, sia il rilascio della fascia perimetrale più esterna di un appezzamento di coltura idonea ai fini dell'alimentazione e rifugio della fauna selvatica.

Mis. 1A) Semina di colture

L'intervento prevede la realizzazione di piccole superfici di colture agricole da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica.

La superficie di ciascun appezzamento (per ogni tipo di coltura), deve essere compresa tra un minimo di 1.000 ed un massimo di 3.000 mq salvo diversa e motivata valutazione da parte del Comitato di Gestione dell' A.T.C.

Gli appezzamenti di uguale coltura non potranno essere contigui.

La superficie complessiva di appezzamenti contigui, per colture diverse (es: cereale autunno vernino, erba medica, mais o sorgo, ecc.) non potrà comunque superare i 10.000 mq.

Sono da considerare non contigui gli appezzamenti distanti tra loro almeno 300 m. lineari.

Per quanto riguarda le specie vegetali utilizzabili, l'epoca e le dosi di semina, il tipo di suolo richiesto e le consociazioni possibili farà riferimento il vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Altre specie potranno essere aggiunte previo assenso del Comitato di Gestione dell' A.T.C.

L'intervento comprende le seguenti operazioni:

-aratura superficiale alla profondità di 20-30 cm o in funzione dello strato pedologico, erpicatura e amminutamento della superficie compreso l'eventuale apertura di fosse livellari.

- semina delle essenze prescelte, concimazione di fondo ed eventuale rullatura.

-per le colture foraggere è obbligatorio uno sfalcio con barre d'involto, in periodo non pregiudizievole per la fauna, dopo il 30 Agosto.

E' escluso l'utilizzo di pesticidi e la concimazione in copertura. Il contributo, per lo stesso appezzamento, potrà essere richiesto per max di due anni (consecutivi) salvo si tratti di zone poste in ZRV o ZRC.

Per le colture a perdere il contributo massimo ammissibile è pari ad €. 650,00 ha/anno. Qualora l'appezzamento sia inferiore a 10.000 mq. tale cifra è aumentabile del 4% ogni 1.000 mq. di superficie in difetto. L'aumento del 4% si avrà da 501 mq.

Diversamente, nel caso di superficie superiore a 10.000 mq. sarà applicata una riduzione del contributo pari al 4% ogni 1.000 mq. in eccedenza. La riduzione si avrà da 10.501 mq.

Quando si tratti di colture a semina autunnale, le stesse dovranno permanere in campo fino al 31 agosto dell'anno successivo alla semina.

Quando si tratti di colture a semina primaverile, le stesse dovranno permanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo alla semina.

Mis. 1B) Rilascio di fasce di prodotto agricolo

L'intervento consiste nel rilascio in piedi del prodotto presente nella fascia perimetrale esterna dell'appezzamento per una larghezza variabile tra 4 e 10 metri. In tale fascia non dovranno essere impiegati pesticidi. Tale intervento è previsto principalmente nelle Z.R.C. e/o nelle Z.R.V. Ogni richiesta sarà vincolata da giudizio tecnico.

Il contributo sarà ammesso soltanto per le colture idonee alla fauna selvatica di cui alla tabella citata per le colture a perdere e per gli stessi periodi di permanenza in campo; sarà riferito alla superficie effettiva della fascia rilasciata e di importo analogo/ha a quanto previsto per la Mis. 1) senza maggiorazioni.

Questa misura potrà anche essere adottata per l'intero appezzamento, qualora esista adeguata disponibilità finanziaria, quando, a seguito di richiesta di verifica danni, il tecnico incaricato accerti che i medesimi superano il 60% dell'intera superficie.

Quest'ultima erogazione sarà riferita all'intera superficie dell'appezzamento, che dovrà avere le dimensioni indicate per la Mis. 1) e sarà commisurata al valore commerciale del prodotto e non potrà superare € 650,00/ha/anno/richiedente. La permanenza in campo delle colture sarà determinata dal tipo di intervento e/o la sua consociazione. In linea di massima, se contemporaneo ad altra coltivazione, dovranno permanere in campo fino al 31 Agosto trattandosi di colture autunnali. In caso di colture primaverili, dovranno permanere in campo fino al 28 Febbraio.

Non saranno finanziate superfici superiori a 10.000 mq.

Mis. 1C)- Mantenimento di prati

L'intervento prevede il mantenimento di prati stabili di essenze foraggere in miscuglio (Erba medica, ,0,Lupinella, Ginestrino, Trifoglio, loietto, festuca, poa, ecc.) per un periodo max. di anni 5 oltre la semina iniziale.

In detti appezzamenti andrà eseguito **obbligatoriamente** lo sfalcio nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 30 settembre di ogni anno. Il contributo max. è di **€uro 390,00/ha/anno**.

(Ogni anno dovrà essere presentata relativa domanda e l'eventuale ammissione al finanziamento è subordinata sia alla disponibilità economica per tali interventi, sia alle caratteristiche tecniche del prato riferite al collaudo dell'anno precedente)

Mis. 1D) – Posticipazione della aratura

La finalità dell'intervento è quella di incrementare i luoghi di alimentazione, in momenti di suo difficile reperimento, e quale rifugio per la prole. L'intervento consiste nella aratura tardiva dei residui colturali dei cereali autunno-vernini o di altra coltura che rispetti le esigenze del Comitato Gestore ed è ammesso solo ed esclusivamente nelle Z.R.V. e nelle Z.R.C. Qualora le stoppie di cereali autunno-vernini permangono per maggior tempo sul terreno dopo la trebbiatura, facilitando la colonizzazione della vegetazione spontanea, l'utilizzo delle cariossidi rimaste e possono creare abbondante copertura e siti di rifugio per l'inverno successivo. È previsto il seguente contributo:

se il loro permanere in campo dura fino al successivo 10 SETTEMBRE è previsto un contributo pari ad €uro 100,00/ha; nel caso permanga fino al 10 aprile dell'anno successivo il contributo sarà pari ad €uro 200,00/ha.

Il contributo massimo ammissibile per ogni soggetto richiedente, (titolare o conduttore di appezzamenti) non potrà superare €uro 200,00/anno. In caso che gli appezzamenti siano discontinui fra loro per almeno m. 300 il contributo massimo ammissibile può essere raddoppiato.

Mis. 2) - Recupero ai fini faunistici di terreni incolti

L'intervento è previsto per i terreni che presentino vegetazione erbacea o che siano moderatamente invasi da vegetazione arbustiva evitando le essenze di pregio, ma che necessitino comunque di un'operazione di ripulitura del terreno con mezzo meccanico dotato di idonea attrezzatura (decespugliatore, trinciastocchi).

Saranno esclusi dall'intervento i terreni colonizzati in maniera andante da cespugli quali ginestra, pruno, eriche, rovo.

Qualora l'operazione di decespugliamento non sia necessaria a causa della sola presenza di vegetazione erbacea di modesta altezza, l'intervento sarà assimilato alla Mis. 1).

A completamento, sulla superficie ripulita, sarà effettuata la semina delle colture (foraggiere o da granella), preceduta dalle operazioni necessarie (aratura, fresatura, concimazione di fondo) di cui alla Mis 1), con gli stessi periodi di permanenza in campo.

Dal 1° Aprile al 30 Giugno sono vietate le operazioni di ripulitura.

In mancanza di nostro sopralluogo preventivo, il finanziamento non può essere concesso.

La superficie da sottoporre a contributo sarà quella del terreno ripulito, rimesso a coltura e seminato e non potrà superare i 10.000 mq.

Il contributo massimo è **di €uro 800,00 ha/anno**.

In caso di sola ripulitura il contributo massimo ammissibile è **di €uro 350,00-ha/anno**.

Mis. 3) - Impianto di siepi

L'intervento consiste nella formazione di siepi a composizione mista arborea ed arbustiva, o soltanto arbustiva, a fila doppia. Le specie arboree ed arbustive utilizzate per l'impianto saranno preferibilmente autoctone e scelte tra l'elenco compreso nella Tavola n° 7 del quaderno tecnico n° 16 dell'INFS, avendo cura che oltre la metà di esse producano frutti appetibili per la fauna selvatica la cui diffusione sia scarsa o insufficiente nelle aree di intervento.

Il materiale di impianto sarà a radice nuda di due-tre anni di età o in fitocella.

Le distanze tra le piante saranno indicativamente di 1-2 m. per le specie arbustive e 5-10 m. tra le specie arboree. La distanza tra le file per le siepi doppie sarà indicativamente di minimo 2, max 3 m.

Ai sensi della Del. G.R. n° 11510/94 l'intervento dovrà avere uno sviluppo minimo di 40 Metri lineari consecutivi/ha di terreno coltivato.

L'intervento non sarà comunque ammissibile a distanza inferiore a 200 M. da fabbricati adibiti ad abitazione ed a luogo di lavoro, annessi agricoli e all'interno dell'area vocata per la gestione faunistica del cinghiale. La manutenzione non potrà avvenire nel periodo Aprile-Giugno.

Le siepi realizzate dovranno essere mantenute per almeno 10 anni.

L'intervento è previsto solo in determinate aree dove gli ulteriori elementi valutativi specifici sono:

- l'ubicazione dell'appezzamento in area ad agricoltura intensiva;
- la dimensione degli appezzamenti;
- l'eventuale scarsa presenza di vegetazione naturale; - corridoi faunistici;
- siepi su corpi idrici, ove compatibili.

In ogni area, dove l'elemento vegetazionale già esistente sia tecnicamente ritenuto sufficientemente presente e sviluppato, l'intervento non sarà ammesso.

Il contributo totale è **di €uro 26,00/m.l.** per ogni fila ed è comprensivo dei costi di manutenzione (sfalcio localizzato delle infestanti intorno alle piantine, ed eventuale irrigazione di soccorso) per i tre anni successivi all'impianto.

Mis. 4A) Impianto di essenze arboree e arbustive

L'intervento consiste nella piantagione di essenze arboree autoctone, anche con cultivar tradizionali, che producano frutti appetibili per la fauna selvatica e la cui diffusione sia scarsa o insufficiente nelle aree di intervento. Le specie saranno quelle previste dal quaderno tecnico I.S.P.R.A.

Analogamente a quanto previsto per le siepi, le piantine da mettere a dimora saranno a radice nuda di 2-3 anni o in fitocella.

L'operazione è alternativa alla realizzazione di siepi ed è prioritariamente autorizzata all'interno del territorio vocato per la gestione faunistica del cinghiale.

La distanza tra le piantine non dovrà essere inferiore a 5 m. e l'intervento si effettuerà a piccoli gruppi composti al massimo da 20 piante, di almeno tre specie diverse. La distanza tra i gruppi non dovrà essere inferiore a 500 m.

Le piantine devono essere obbligatoriamente difese contro il morso e lo sfregamento degli ungulati e della lepre mediante shelters.

Per un periodo di almeno cinque anni dopo l'impianto si dovrà procedere a falciatura localizzata delle erbe intorno alla piantina ed eventuale lavorazione del terreno. Escluso il periodo aprile > giugno.

Costituiscono elementi di priorità:

-Apezzamenti situati al di sopra dei 700 m. s.l.m.

-Apezzamenti situati all'interno di aree boscate;

-Apezzamenti situati lungo crinali montani o ad essi limitrofi (entro 300 m.)

Le piante messe a dimora non potranno essere sottoposte a taglio e dovranno essere obbligatoriamente rilasciate qualora si proceda all'utilizzazione del circostante soprassuolo forestale.

Il richiedente si impegna ad eseguire tutte le operazioni colturali che risultino necessarie al mantenimento in buone condizioni agronomiche dell'impianto per i 5 anni successivi, ed in tale periodo l'A.T.C. potrà effettuare sopralluoghi di verifica/collaudo.

Qualora da tale accertamento risulti che l'impianto non sia nelle condizioni agronomiche sopra previste o con fallanze superiori al 50%, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo all'A.T.C., nella stessa percentuale delle fallanze rilevate, dell'ammontare indebitamente percepito.

Il contributo massimo ammissibile, comprensivo di tutte le spese e della sostituzione delle eventuali fallanze, è **di 25,00 Euro/piantina.**

Mis 4B) Recupero piante da frutto già esistenti

Saranno ammessi a contributo gli interventi rivolti al recupero delle piante da frutto già esistenti, con particolare attenzione alle cultivar a rischio di estinzione, che risultano soffocate da vegetazione infestante (rovi, edera, vitalba, ecc..) e nei confronti delle quali non è stata più rivolta, da almeno 4 anni, alcuna cura agronomica.

Detto recupero andrà effettuato con estirpazione degli infestanti, successiva potatura che favorisca lo sviluppo aereo della pianta ed apposizione su di un ramo principale di un laccio con inserita etichetta riportante la data di esecuzione.

Per quanto riguarda il sesto d'impianto, il numero totale di piante da recuperare, la distanza fra i gruppi e le priorità autorizzative valgono le disposizioni indicate alla Mis. 4)

Il finanziamento sarà di Euro **20,00/pianta.**

Mis. 5) Mantenimento di radure all'interno di superfici boscate per la gestione faunistica degli ungulati

L'intervento è finalizzato al mantenimento o al recupero di apezzamenti di prato-pascolo o ex coltivi ubicati in aree caratterizzate da elevata ed estesa diffusione di aree boscate.

Si prevede, come indicato dall'I.S.P.R.A. nell'indicazioni generali per la gestione degli ungulati, la riduzione degli arbusti nella porzione centrale dell'apezzamento su una superficie massima di 1-2 ha e la semina di apposite colture foraggere. Ai bordi di tale area sarà rilasciata la vegetazione arbustiva esistente.

La richiesta di finanziamento implica la disponibilità da parte del proprietario a far realizzare su un margine dell'apezzamento un capanno sopraelevato per l'osservazione degli ungulati (altana), anche a carattere permanente,

Gli interventi saranno ammessi esclusivamente all'interno dei distretti per la gestione selettiva dei cervidi e bovidi.

Costituisce criterio di priorità per l'intervento:

1.Coefficiente di boscosità superiore al 70% nell'area di 200-300 ha circostante il punto di intervento;

2.Apezzamenti di superficie compresa tra 0,5 e 1 ha.

Il contributo non comprende le spese di realizzazione dell'altana che sarà a carico di altro soggetto interessato (cacciatori di selezione).

L'intervento rientra tra le misure di miglioramento ambientale (aumento dell'offerta trofica per gli ungulati) ed anche tra quelle finalizzate a favorire l'accesso alla natura e la conoscenza scientifica della fauna selvatica. Le radure e le altane saranno utilizzate per:

censimenti;

- realizzazione dei piani di prelievo;
- osservazioni naturalistiche (caccia fotografica amatoriale, wild-watching).

Il contributo massimo ammissibile sarà di **650.00 Euro/ha** e l'intervento dovrà garantire almeno 0.5 ha di radura seminata.

Mis. 6) Impianto piccoli nuclei boscati

In aree ad agricoltura intensiva, dove risultino quindi mancanti gli elementi fissi del paesaggio con valore faunistico, sono ammessi a contributo gli interventi che prevedano la costituzione di piccoli nuclei boscati. Tale misura è alternativa a quella dell'impianto di siepi. Potrà preferibilmente effettuarsi in zone marginali dell'appezzamento purché distanti almeno ml. 200 da abitazioni o annessi agricoli e da strade.

Tali nuclei boscati dovranno essere costituiti da un minimo di 10 piante, fino a un max di 20 ed impiantate a distanza di 5 ml. l'una dall'altra.

Le specie di piante utilizzabili sono le stesse di cui alla Mis. 3 e 4.

Per le modalità di messa a dimora, di protezione, di verifica e di priorità valgono le disposizioni di cui alla Mis. 4A.

Il contributo massimo ammissibile è di **36,00 Euro/pianta**.

Mis. 7) Interventi finalizzati alla tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica

L'intervento, riservato agli appezzamenti ubicati nelle **ZRC** o **ZRV**, consiste nell'adozione di misure di precauzione volte a diminuire la mortalità di fauna selvatica, in particolare galliformi e lepre ma anche piccoli cervidi (capriolo), causata dalle operazioni agricole di sfalcio delle colture foraggere.

L'intervento consiste in:

- adozione della barra di involo, costituita da una struttura metallica dotata di spezzoni di catena metallica, da porre anteriormente al mezzo agricolo utilizzato in modo da toccare e far allontanare gli animali prima che siano raggiunti dalla lama;
- esecuzione delle operazioni di sfalcio in modo centrifugo, cioè partendo dal centro dell'appezzamento, in modo da consentire alla fauna di allontanarsi;
- alzare la barra falciante almeno 15 cm. dal suolo.

L'ammissione al contributo è subordinata a preventiva verifica da parte di personale incaricato dal Comitato di gestione dell'A.T.C. e dell'effettiva presenza e grado di riproduzione della fauna selvatica.

Potranno essere ammessi a contributo interventi in aree diverse, previo accertamento, di riproduzione di fauna selvatica da parte degli uffici che istruiscono le domande.

Il contributo consiste in un incentivo economico per l'adozione delle misure di precauzione di entità massima pari a **Euro 55,00 /ha/anno** (per entrambi gli interventi).

Mis.8) Realizzazione di strutture di ambientamento della fauna selvatica

Le strutture di ambientamento consentono un adattamento graduale della fauna selvatica proveniente da allevamento alle nuove condizioni naturali delle località di immissione, riducendo l'effetto della mortalità dovuta alla difficoltà dei soggetti di alimentarsi allo stato naturale, sia alla predazione di terra, facilitata dall'assenza di adattamento.

Esse potranno essere previste sia per reintrodurre specie autoctone sia per le operazioni di ripopolamento con individui appartenenti a specie presenti ma con livelli di densità insufficienti ai fini del loro incremento.

La loro sistemazione potrà essere prevista solo all'interno di Zone destinate alla produzione di piccola fauna stanziale (Z.R.C. e Z.R.V.) e sarà indicativamente costituita da un recinto a rete metallica alta almeno 2 m. e, alla base, interrata o sdraiata verso l'esterno. La superficie potrà variare da 1-2 ha e all'interno dovrà racchiudere appezzamenti cespugliati e/o bosco, prati e seminativi. Nel recinto saranno collocate mangiatoie ed abbeveratoi per sopperire a periodi di eventuale crisi idrica. All'interno potranno anche essere collocate 2 voliere di 10x20 m. con altezza di 2, a cielo chiuso con rete nylon elastica per evitare che gli animali si feriscano se disturbati. Almeno 2/5 del recinto dovrà essere coltivato con erba medica, cereali, sorgo.

Nella struttura potranno essere immessi fino a 100 soggetti alla volta, di almeno 60 gg, quando non si utilizzano le voliere.

Il contributo massimo è di **Euro 516,00 ha/anno**.

